



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

M Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Class 34.43.01 *Fasc.* SS-PNRR 8.4.24/2021

Oggetto: [ID_7778] – **Comune di Brindisi (BR)** - Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico denominato "impianto 12" sito in Brindisi (BR) della potenza nominale pari a 8.120,00 kw e potenza installabile pari a 10.150,14 kWp con relativo collegamento alla rete elettrica MT nel comune stesso tramite realizzazione di nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT CP Campofreddo esistente.

Procedimento Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii.

Proponente: HEPV 29 S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio
archeologico* della DG ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico* della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi
Settore Ambiente
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Al Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, “*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il decreto ministeriale del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;



VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*;

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), recante: *«Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.»*;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*;

VISTO il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n.47 del 24-02-2023), recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*

PREMESSO la Società HEPV 29 S.r.l., con nota del 13/12/2021 acquisita dalla Direzione Generale ABAP Servizio V al prot. 42059 del 14/12/2021, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii richiedendo il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nell’ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA) per il *“Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico denominato “impianto 12” sito in Brindisi (BR) della potenza nominale pari a 8.120,00 kW e potenza installabile pari a 10.150,14 kWp con relativo collegamento alla rete elettrica MT nel comune stesso tramite realizzazione di nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT CP Campofreddo esistente”*;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE (ora MASE), con nota n.64973 del 24/05/2022, acquisita al prot. n.19698 del 25/05/2022 della Direzione Generale ABAP, ha trasmesso la Comunicazione di cui all’art.27 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., e ha reso disponibile alla consultazione la documentazione presentata dalla Società sul sito web del MASE all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8519/12574> ;

CONSIDERATO che la Direzione Generale ABAP, con nota prot. n.20122 del 27/05/2022, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce, di verificare l’adeguatezza e la completezza della



documentazione pubblicata sul sito del MASE, ai fini del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 ovvero la necessità di comunicare l'eventuale necessità di integrare i titoli ambientali e/o la documentazione ai fini del rilascio degli stessi per quanto di competenza del Ministero della Cultura;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot.n. 9767 del 22/06/2022 acquisita dalla Direzione Generale ABAP, esaminata la documentazione ha trasmesso la Richiesta di Integrazioni documentali direttamente al Ministero dell'Ambiente tenendo in conoscenza la Direzione Generale ABAP, richiedendo quanto di seguito riportato:

<< [...]

- *preso atto che* la Relazione archeologica è stata redatta essenzialmente sulla base dei dati noti dalla bibliografia e dall'analisi delle tutele recepite nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- *preso atto altresì che* le evidenze rintracciate nell'area esaminata sono schedate e ubicate su carta, ma che mancano la lettura della cartografia storica, la fotointerpretazione e, soprattutto, che non sono riportati gli esiti della ricognizione di superficie,

al fine di consentire di esprimere una valutazione dell'impatto sulle evidenze eventualmente ancora custodite nel sottosuolo, si richiedono:

1. schede di ricognizione territoriale redatte secondo lo standard MODI, complete di documentazione fotografica;
2. planimetria con indicazione delle UR schedate redatta su adeguata base cartografica;
3. carta della visibilità, riportante il grado di visibilità al suolo delle singole UR schedate;
4. files vettoriali del progetto (impianto e cavidotto di collegamento) in formato .shp >>;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE con nota prot.n. 7512 del 10/10/2022, esaminata la documentazione ha fatto Richiesta di Integrazioni relative a: Aspetti generali, Geologia ed Idrogeologia, Biodiversità, Uso del Suolo, Paesaggio, Aria e clima, Progetto di monitoraggio ambientale, Gestione terre e rocce da scavo, Inquinamento elettromagnetico – Elettrodoto, Vulnerabilità per rischio di gravi incidenti o calamità, Dati GIS.

In particolare, con riguardo al tema Paesaggio (punto n.5 della nota suddetta) ha richiesto quanto di seguito riportato:

- 5.a. fornire un documento aggiornato che descriva il possibile effetto cumulativo con altri progetti realizzati, progetti provvisti di titolo di compatibilità ambientale e progetti per i quali i lavori di realizzazione siano già iniziati;
- 5.b. aggiornare la situazione allo stato attuale in ragione del progressivo incremento della presenza di impianti fotovoltaici sul territorio, peraltro in combinazione con impianti eolici;
- 5.c. presentare lo studio di intervisibilità con mappe specifiche che giustificano la scelta dei punti di vista selezionati avendo cura di implementare il rendering dell'impianto su più visuali e che permettano la valutazione visiva dello stesso prevedendo anche viste dall'alto.
- 5.d. citare la fonte della metodologia utilizzata per il calcolo dell'impatto;
- 5.e. si chiede di fornire uno studio di intervisibilità secondo le principali prospettive da cui l'impianto e le opere di connessione fuori terra sono visibili;
- 5.f. produrre informazioni dettagliate su estensione, ubicazione e altezza delle specie arboree da utilizzare al confine dell'impianto agrivoltaico;
- 5.g. produrre fotoinserimenti da un punto di fruizione visiva in cui tutto l'impianto risulti visibile indicando su opportuna cartografica il numero dei punti di vista da associare a foto dello stato dei luoghi e relativi rendering.;

CONSIDERATO che la Società, con nota del 14/10/2022 acquisita dalla Direzione Generale ABAP al prot.n.4662 del 18/10/2022, ha richiesto la sospensione dei termini di 60 giorni ai sensi dell'art. 24 c.4 del D. Lgs. 156/2006 e s.m.i. per la presentazione della documentazione integrativa; e che il MASE con nota n.132607 del 25/10/2022 ha concesso la proroga richiesta;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.



108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti." e che per il Ministero della cultura, la competenza nella procedura in argomento è stata trasferita a questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot.5551 del 11/11/2022, ha richiesto al MASE ed alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC chiarimenti procedurali non essendo pervenuta né alla Direzione Generale ABAP né alla Soprintendenza Speciale per il PNRR la nota di conclusione della verifica di completezza e adeguatezza di cui all'art.27 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. né l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art.23 nell'ambito del procedimento unico in materia ambientale;

CONSIDERATO che il MASE, con nota 151077 del 01/12/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot.6416 del 01/12/2022, ha inoltrato la richiesta di integrazioni della Soprintendenza ABAP alla Società, chiedendo di riscontrare entro 30 giorni;

CONSIDERATO che la Società in data 22/12/2022 ha trasmesso il riscontro alle richieste di integrazione formulate dal MASE, e alle richieste formulate dalla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce e che, relativamente al paesaggio e al patrimonio culturale, è stato comunicato quanto segue:

con riguardo alle richieste del Ministero della Cultura:

<< 1 / 2 / 3 / 4 : Al fine di rispondere alle richieste del MIC, ad integrazione della relazione archeologica già presentata è stato redatto un nuovo elaborato "NGIC505_Relazione Archeologica_VIARCH" ed i relativi allegati "NGIC505_Relazione Archeologica_Allegati_VIARCH">>;

con riguardo alle richieste della Commissione PNRR-PNIEC del MASE relativamente alla componente Paesaggio:

- 5.a / 5b: <<Il paragrafo 6.1- Impatto visivo cumulativo dello Studio di Impatto Ambientale (Rif. NGIC505_StudioImpattoAmbientale) è stato aggiornato con i progetti realizzati, progetti provvisti di titolo di compatibilità ambientale e con i progetti i cui lavori di realizzazione sono già iniziati.

La documentazione è stata integrata con la TAV 17 (Rif. NGIC505_AllegatiGraficiSIA_Integrazione) in cui sono riportati gli impianti eolici e fotovoltaici esistenti e autorizzati nel raggio di 3 km, ovvero nella Zona di Visibilità Teorica.

- 5.c / 5e: Lo Studio di impatto Ambientale è stato integrato con lo Studio di intervisibilità e mappe esplicative in modo da giustificare la scelta dei punti di vista selezionati. In particolare, gli allegati grafici al SIA sono stati integrati con le tavole TAV 18 e TAV 19 (Rif. NGIC505_AllegatiGraficiSIA_Integrazione) in cui è stata analizzata la visibilità teorica dell'impianto e la visibilità teorica cumulata.

Tutti i render prodotti sono contenuti, oltre che nello Studio di Impatto Ambientale, anche negli Allegati Grafici alla relazione paesaggistica (NGIC505_RelazionePaesaggisticaElabProgetto_Integrazioni).

- 5.d : La metodologia utilizzata per il calcolo degli impatti si attiene a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2122, in cui vengono definiti gli indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la Impatto Ambientale.

- 5.f: L'estensione, l'ubicazione e l'altezza delle specie arboree utilizzate sono riportate nel paragrafo "2.1. Descrizione del progetto integrato" dello Studio di Impatto Ambientale (Rif. NGIC505_StudioImpattoAmbientale) e all'interno della Relazione Pedoagronomica (Rif. NGIC505_RelazionePedoagronomica_01).

- 5.g : Gli allegati grafici alla paesaggistica sono stati integrati con ulteriori punti di fruizione visiva in cui l'impianto risulta visibile. I fotoinserti e la collocazione dei punti di vista su opportuna cartografia sono contenuti nell'elaborato NGIC505_RelazionePaesaggisticaElabProgetto_Integrazioni.>>

CONSIDERATO che il MASE, con nota prot.n.11145 del 26/01/2023, ha comunicato la procedibilità della Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.lgs. 152/2016 nell'ambito del Provvedimento unico in materia



ambientale e pubblicato la documentazione sul portale valutazioni ambientali all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8519/12574>;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot.n. 1436 del 02/02/2023, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce il proprio parere endoprocedimentale e al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico e Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP i propri contributi di competenza;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, con nota prot. n.11486 del 12/07/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot n.14520 del 13/07/23 ha trasmesso il proprio parere di competenza, le cui valutazioni e motivazioni sono ricomprese nel presente parere di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento alle fasi procedurali previste dall'art. 27 del D.Lgs 152/2006, si richiama che il MASE, con nota prot.n.89242 del 01/06/2023, ha indetto la prima Conferenza di Servizi, di cui all'art.27, c.8 del D.Lgs. n. 152/2006, in modalità sincrona e telematica per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale, convocata per il giorno 15 giugno 2023, per la presentazione del progetto e l'esame dei titoli abilitativi/autorizzazioni richieste, e relativamente alla quale il MASE ha trasmesso il Resoconto Verbale con nota prot. 109145 del 05/07/2023;

CONSIDERATO che il progetto è localizzato nella Regione Puglia, provincia di Brindisi, nel comune di Brindisi (BR), e riguarda un impianto agrifotovoltaico a terra in tre sottocampi denominato "Impianto 12", con potenza nominale pari a 8.120,00 kw e potenza installabile pari a 10.150,14 kWp con relativo collegamento alla rete elettrica MT nel comune stesso tramite realizzazione di nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT CP Campofreddo esistente;




Figura 1: Inquadramento generale (dalla documentazione del proponente)

CONSIDERATO che il sito interessato alla realizzazione dell'impianto si sviluppa nel territorio del Comune di Brindisi (BR), è raggiungibile attraverso la strada provinciale SP80 e SP82 che si incrociano in adiacenza all'area di intervento, e occupa una superficie complessiva di 18,2 ha;



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che l'impianto è costituito da:


- n. 858 stringhe collegate a tre stazioni/inverter posizionate nel punto di baricentro elettrico del singolo campo, e fissate alle strutture metalliche che costituiscono il sistema di ancoraggio a terra dei pannelli fotovoltaici;
- la Distribuzione elettrica DC/AC, con cavi solari unipolari per la distribuzione delle singole stringhe fino al collegamento con i quadri di stringa distribuiti lungo il campo, e con altri tipi di cavi a partire da questi fino alle cabine di campo, sarà realizzata mediante l'interramento diretto delle linee; anche la distribuzione di media tensione, interna all'impianto, avverrà con cavi interrati;
- N. 3 Cabine di campo (una per campo) costituite da strutture prefabbricate posate su strutture di fondazione precedentemente gettate;
- N. 1 Cabina di Parallelo/Utente adiacente alla cabina di consegna di E-DISTRIBUZIONE, costituita da una struttura prefabbricata posata su platea di fondazione separatamente predisposta, atta a contenere il locale utente;
- Collegamento alla cabina di consegna adiacente alla cabina utente tramite cavo. Per l'impianto l'ente distributore, prescrive che esso debba essere collegato in antenna con la sezione a 20kV della Cabina Primaria Campofreddo 20/150kV. Infatti il progetto prevede la realizzazione sul sito dell'impianto di produzione di una Cabina di Consegna collegata tramite linea aerea con la Cabina Primaria esistente Campofreddo;
- Opere accessorie, quali viabilità interna, lievi sbancamenti, recinzione dell'area e Impianto di illuminazione e sorveglianza;

CONSIDERATO che il progetto è integrato dalla componente agricola e prevede la presenza di aree coltivabili tra le strutture di sostegno con culture aromatiche e officinali e che sono inoltre presenti fasce perimetrali anche con funzione di mitigazione. Inoltre, all'interno del parco è prevista la presenza di aree dedicate al pascolo ovino di tipo vagante e l'attività di allevamento di api stanziali;

CONSIDERATO che, in particolare, come indicato nella documentazione, con riferimento alle misure di mitigazione si prevede di piantare, sul perimetro esterno della recinzione un filare di ulivo in corrispondenza dei terreni agricoli mentre in corrispondenza della viabilità adiacente l'impianto, un doppio filare di ulivo e piante intensive officinali (salvia o corbezzolo) che si estendono fino al perimetro stradale. Il terreno agricolo, a meno delle viabilità di accesso, sarà interessato da colture dedicate e pascolo ovino vagante di tipo controllato; l'area sotto i pannelli e tra le strutture di sostegno (interfile) sarà infatti caratterizzata dalla presenza di un *prato permanente polifita di leguminose* adatto alle caratteristiche pedoclimatiche della superficie di progetto; le piante che saranno utilizzate sono l'erba medica, Sulla e Trifoglio sotterraneo. All'interno del parco, saranno presenti aree dedicate al pascolo ovino di tipo vagante e n. 8-10 arnie per l'allevamento stanziale di api;

CONSIDERATO che l'area in cui ricade il sito di intervento è identificata come la porzione di territorio delimitata da: a ovest l'asse di collegamento "Strade a valenza paesaggistica" San Donaci-Mesagne SS 605 e il Limitone dei Greci (Oria-Madonna dei Greci) distanti rispettivamente circa 1,8 km e 3,6 km dal perimetro dell'impianto, a sudest la SP 80 e a nord la SP 82. Il sito di intervento è costituito da appezzamenti contigui di seminativi semplici in aree non irrigue (cfr. Carta degli usi dei suoli) serviti da diversi tracciati interpoderali. I lotti che li costituiscono sono inseriti in un **ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola** caratterizzato dalla presenza di altre attività similari dove prevale una tessitura di lotti di medie dimensioni, organizzati secondo partiture regolari determinate dalle strade poderali (che talvolta, come nel settore orientale verso la costa, si organizzano secondo regolarissime scacchiere di quadrati o rettangoli, spesso alberati con olivi, con alberi da frutto, contenenti seminativi) anche se con allineamenti diversi, separati da linee di discontinuità costituite dalle strade del rango locale e dai **corsi d'acqua canalizzati**, spesso evidenziati dalla **vegetazione ripariale** che in alcuni casi si fa **arborea** e dà origine a **formazioni lineari** di un certo spessore e di grande importanza naturalistica;





B	PUNTI DI VISTA	Distanza (m)	Quota (m s.l.m.)
1	Masseria Specchia	793	69
2	Masseria Uggio	267	69
3	Masseria Uggio Piccolo	1480	76
4	Masseria Angelini	2550	63
5	Strada Panoramica SS605	2290	76

Figg 2-3: Area dell'impianto e cartografia con indicazione delle masserie che si trovano in prossimità (immagini e documenti tratti dall'elaborato NGIC505_RelazioneDescrittiva-signed)

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha approvato, con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23/03/2015, il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.Lgs. 42/2004, che disciplina tutto il territorio regionale con la finalità di perseguire *“la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”*;

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla Soprintendenza ABAP, il contesto paesaggistico nel quale si localizza l'impianto, nel quadro di riferimento del **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia**, ricade negli Ambiti Territoriali de *“La campagna brindisina”*, Figura Territoriale *“Campagna irrigua della piana brindisina”*. <<La suddetta *Figura* è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale. Tuttavia nella stessa, la *Scheda d'Ambito* rileva la presenza di elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua. [...]

Il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla *Carta sull'uso del suolo*), tutti elementi che



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario. L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso.

Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Nell'ambito paesaggistico descritto, elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU). (da Ambito 9, "La Campagna Brindisina" del PPTR). >>>




Fig. 4 – Rappresentazione dei vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004 e delle ulteriori tutele del PPTR (elaborazione GIS della SS-PNRR)

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, con riferimento al contesto in cui si inserisce il progetto e ai beni tutelati e agli ulteriori contesti individuati dal Piano paesaggistico rileva che:

<< ... i lotti interessati dall'impianto fotovoltaico sono distanti meno di 2 Km dalla SS 605 considerata "Strada a valenza paesaggistica" tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite dall' art.143, comma 1, lett. e), del *Codice*; si rileva inoltre la presenza, a circa 3 km a nord-est del sito di intervento, di un'area di grande rilevanza paesaggistica, denominata *Bosco di Santa Teresa e dei Lucci*, classificata come Riserva Naturale Regionale Orientata, perimetrata dal PPTR come *BP Parchi e Riserve* tra le *Componenti delle Aree Protette*, con la relativa area di rispetto (perimetrata come UCP) in *Aree di rispetto dei parchi e riserve*.

La porzione di territorio che include i lotti di intervento (a sudest la SP 80, a nord la SP 82, a ovest la SS 605), inoltre, è disseminata di masserie ed insediamenti storizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrare, tra le quali si citano:

- "Masseria Uggio" a circa 300 m dal perimetro di impianto;
- "Masseria Specchia" a circa 700 m dal perimetro di impianto;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- “*Masseria Uggio Piccolo*” a circa 1400 m dal perimetro di impianto;
- “*Masseria Angelini*” a circa 2900 m dal perimetro di impianto.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, a questa rassegna, si aggiungano:

- *Muro Maurizio* (Masseria Muro) – vincolo archeologico diretto – 28/05/1991 – legge 1089 censito come **art. 142 Lettera M** nel PPTR, a circa 3000 m dall’area di intervento;
- *Masseria Monticello*-vincolo archeologico diretto-12/10/2000-legge 490/1999, censito come **art. 142 Lettera M** nel PPTR, a circa 4300 m dall’area di intervento. >>;

CONSIDERATO che il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** della Regione Puglia, contiene le seguenti disposizioni che si applicano al progetto in argomento:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, in quanto considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell’art. 89 c.1 lett. b.2, l’obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, di verificare il rispetto della Normativa d’uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla Sezione C2 – *Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, dettata per ogni ambito di paesaggio:
- l’Obiettivo strategico 10 - *Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili* del PPTR e i relativi obiettivi specifici e “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” individuano un approccio alla localizzazione di tali impianti al fine di rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l’identità dei diversi paesaggi della Puglia (obiettivo specifico 10.2), proponendosi di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l’autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate;
- le “*Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali*” individuate dal PPTR per ciascun ambito di paesaggio in relazione alle invarianti strutturali e al relativo stato di conservazione e criticità (cfr. Sezione B delle schede d’ambito) sono da considerarsi ai fini della valutazione dell’impatto sul patrimonio culturale e identitario generato dagli impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale del 23/10/2012 n. 2122 “Indirizzi per l’integrazione procedurale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella VIA - DDS n. 142 del 6/06/2014 “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici”, nello specifico è richiesto che “*a partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d’ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nelle unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, Interpretazione identitaria e statutaria)*”;

CONSIDERATO che al riguardo la Soprintendenza ABAP ha ulteriormente ribadito che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l’obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2);

CONSIDERATO che nella sezione B.2.3.1, con riguardo alla Figura territoriale “*La Campagna irrigua della piana Brindisina*”, sono riportate le *Invarianti strutturali*, il relativo *Stato di conservazione e criticità*, e le specifiche *Regole di riproducibilità* pertinenti per la valutazione del progetto;



CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR “*Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile*”, così come indicato nella Sezione C2 delle Schede d'Ambito relative all'ambito “*Campagna Brindisina*” che individua, tra gli altri, i seguenti Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale per le Componenti dei Paesaggi rurali:

- *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici (obiettivo generale 4)*
- *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici (obiettivo specifico 4.1)*

CONSIDERATO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, ovvero progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale, debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Paesaggi rurali

Indirizzi:

- salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai paesaggi del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo presenti intorno a Francavilla e San Vito dei Normanni.
- riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi di artificializzazione delle attività agricole;

Direttive:

- riconoscere e perimetrare nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti e individuare gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità;
- incentivare le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;
- limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;
- incentivare le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;
- prevedere misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP evidenzia <<che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da n. **22.308 moduli** che raggiungono un'altezza massima di circa **2,4 metri** poggianti su strutture metalliche infisse nel terreno, oltre alle relative opere accessorie e di connessione, ed alle opere di mitigazione e compensazione, che prevedono la piantumazione di *prato permanente polifita di leguminose* tra le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici e al di sotto degli stessi. All'interno dell'estensione complessiva dei lotti di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, deve ritenersi notevolmente superiore alla metà dello stesso, non potendosi limitare l'occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo, ma dovendosi considerare anche la proiezione planimetrica degli stessi, che contribuisce in maniera inequivocabile alla determinazione degli impatti.>> ;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, nell'analisi della compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei paesaggi rurali*, rappresenta quanto segue:

<<Per l'attuazione dell'obiettivo 4, “*Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*” è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: “*Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole*”.

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di oltre 2 metri, come quelli previsti dal



progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a coltura di un prato stabile, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: “*gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:***”

- *incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;*
- *prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.*

Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici*, sono definite le seguenti direttive: “*gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:***”

- *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
- *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole.*

L'impianto agrovoltaiico in esame, che occupa una superficie lorda di **18,2 ettari** circa, è costituito da una parte fotovoltaica al suolo, comprensiva di tutti gli elementi accessori connessi, e da un piano colturale che prevede l'inserimento, tra le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici, di un *prato permanente polifita di leguminose* adatto alle caratteristiche pedoclimatiche della superficie di progetto. La parte fotovoltaica dell'impianto prevede, come per ogni tradizionale impianto fotovoltaico, l'introduzione di elementi artificiali non destinati all'attività agricole (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni aeree, le recinzioni industriali e tutte le altre opere accessorie) su suolo agricolo la cui superficie deve ritenersi notevolmente superiore alla metà dello stesso, non potendosi limitare l'occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo, ma dovendosi considerare anche la proiezione planimetrica degli stessi, che contribuisce in maniera lampante alla determinazione degli impatti.>>;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP rileva inoltre che << **il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina**, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: “*La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...] L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU).” >>;*

CONSIDERATO che, per quanto sopra evidenziato e come anche rilevato dalla Soprintendenza ABAP, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive del PPTR;**

CONSIDERATO inoltre che, come anche rilevato dalla Soprintendenza ABAP, << in ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, **la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico di progetto comporterebbe un'ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 3 km (cfr. Fig. 6-2 - *Impianti presenti nella Zona di Visibilità Teorica* e Fig. 6-16 - *Impatti cumulativi* in SIA-rev1 pagg. 96 e 104) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione dovuti all'esteso inserimento di migliaia di elementi artificiali nel suolo, di tipo edile ed industriale,



e di notevole estensione planoaltimetrica, che costituiscono la parte dell'impianto destinata alla produzione di energia elettrica (parte fotovoltaica).

La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi agli stessi comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie complessiva destinata ad usi agricoli di dimensioni paragonabili a quelli degli impianti fotovoltaici già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza, anche se di poco, è di poco minore a quella di un edificio ad un piano.

Inoltre tutti gli elementi costituenti la parte fotovoltaica dell'impianto, di gran lunga sovrachianta rispetto ai moduli porta filari, a causa dell'altezza e dell'ingombro in proiezione dei moduli, sommandosi agli altri impianti fotovoltaici già esistenti e a quelli già autorizzati e/o in fase di istruttoria anche da parte dello stesso proponente, rischiano di aumentare in maniera esponenziale la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione e di occlusione totale delle visuali panoramiche.

L'inserimento del previsto impianto, costituito da un piano colturale innestato in una estesa ed impattante parte fotovoltaica, di dimensioni paragonabili a quelle degli impianti già in esercizio nel contesto territoriale, implicherebbe allo sminuirsi dei valori paesaggistici che hanno connotato i caratteri culturali nel corso dei secoli di un territorio e a consolidare le visuali paesaggistiche del contesto territoriale in cui lo stesso è inserito.

Infatti la parte fotovoltaica dell'impianto, di una durata temporale ultradecennale, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto la dismissione dei singoli componenti sia stata progettata nel dettaglio, è in realtà destinata a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi (cfr. Relazione di dismissione impianto fotovoltaico a fine vita) >>;

CONSIDERATO inoltre che <<relativamente alla visibilità dell'impianto, l'elaborato denominato *Simulazione visive inserimento impianto PV - Integrazioni* analizza la visibilità dell'impianto dalle strade circostanti (strada provinciale SP82, strada interpoderale e strada panoramica SS605) e dalle masserie (Masseria Angelini, Masseria Uggio, Masseria Uggio Piccolo, Masseria Specchia) dai quali gli impianti risulterebbero, nella maggior parte dei siti individuati, non visibili solo in ragione delle misure di mitigazione proposte; si ritiene tuttavia che le opere di recinzione contribuiscano a frammentare e ad interrompere le visuali aperte verso la campagna che costituiscono un tratto tipico dell'ambito paesaggistico di riferimento. In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, pari a 2,4 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti>>;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP ritiene che << il rapporto di intervisibilità tra impianto (compreso di opere complementari, accessorie e di connessione) e *Masserie* contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto. Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile la parte fotovoltaica dell'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la SS 605, individuata dal PPTR come UCP *Strade a valenza paesaggistica*, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, e comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento dell'impianto di progetto a visuali paesaggistiche di notevole rilievo.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali aperte che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.>>;

CONSIDERATO che si rileva che << relativamente alle opere di compensazione proposte inoltre, per quanto numerose ed articolate, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre i filari di ulivi e piante officinali proposte come mitigazione delle reti perimetrali, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, in ragione della sua innaturale estensione e linearità, costituisce elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, in quanto elemento di frammentazione ed ostruzione delle visuali paesaggistiche aperte ormai consolidate.

L'introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il numero, il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni e strutture in c.a., recinzioni di tipo industriale), oltre che dall'elettrodotto che taglia in maniera indifferenziata la matrice colturale per un tratto notevolmente esteso, pari a circa 3,3 km.

L'impianto agrovoltaiico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.>>>

CONSIDERATO che inoltre l'area in questione è interessata da **numerosi progetti di fotovoltaici ed eolici già valutati e ancora in valutazione** da parte di questo Ministero della Cultura presso SS PNRR, come di seguito specificati:

FOTOVOLTAICI:

- ID 7489 (32889_Sicilia srl _ Progetto Sicilia srl) *in istruttoria SSPNRR*
- ID 7735 (Progetto Mesagne srl _ Mesagne) *in istruttoria SSPNRR*
- ID 7836 (42743_Cellino_Brindisi_HEPV30 srl) *in istruttoria SSPNRR*
- ID 8002 (44057_Brindisi Loizzo) *in istruttoria SSPNRR*
- ID 8687 (26428_Brindisi - Santa Teresa - soc Brindisi Energy 5 srl) *in istruttoria SSPNRR*
- ID 8983 (3126_VRE 2 srl n 2 Agrivoltaici Brindisi A e Brindisi B) *in istruttoria SSPNRR*

EOLICI:

- ID 4819 Mondonuovo (soc.RWE Renewables Italia S.r.l., Mesagne-Brindisi) *concluso positivamente con la Determinazione della PdCM con parere negativo del MiC*




Fig.5 - Rappresentazione degli impianti esistenti ed in lavorazione localizzati nell'area vasta (elaborazione GIS della SSPNRR)



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP rileva la presenza di ulteriori impianti fotovoltaici ed eolici esistenti, come indicato nell'immagine (Fig.5), evidenziando che << nell'area vasta riportata nel S.I.A. si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Quanto affermato è supportato, oltre che dall'Anagrafica FER, anche dalle mappe sotto riportate elaborate dalla SABAP BR-LE ed in continuo aggiornamento, nelle quali sono graficizzati gli impianti – eolici e fotovoltaici – realizzati (in giallo), autorizzati (in verde) e in corso di istruttoria (in rosso). I suddetti impianti sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.>>;




Fig.6 - Elaborazione della SABAP BR-LE. L'impianto di progetto ID 7778 è riportato in blu all'interno del cerchio.

CONSIDERATO che da una stima effettuata dalla Soprintendenza ABAP, <<nelle immediate vicinanze dai campi di progetto risulta la presenza di altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di campi fotovoltaici **che insieme al procedimento in oggetto interesserebbero complessivamente circa 548 ha.** >> che vanno << a sommarsi agli altri impianti fotovoltaici già realizzati (mappati in giallo) per un'estensione pari a circa **165 ha.** Inoltre nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i **numerosi impianti eolici in sovrapposizione** il cui iter di autorizzazione è ancora in essere>>;

CONSIDERATO inoltre che la Commissione PNRR-PNIEC del MASE nel proprio parere ha rilevato che nel raggio di 5 km sono presenti anche gli ulteriori impianti con procedure ancora in corso e qui di seguito riportati:

- **ID 5093** - Progetto di un parco eolico, denominato " Parco Eolico Bosco 42 MW" composto da 7 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nei territori comunali di Brindisi, Mesagne, Cellino san Marco; EN. IT S.r.l.;
- **ID 9187** - Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "CE Brindisi Sud", costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva d'impianto di 36 MW, con relative opere di connessione alla RTN (cod. MYTERNA n. 202200677), da realizzarsi nei comuni di Brindisi (BR) e Mesagne (BR); AEI WIND PROJECT I S.r.l.;
- **ID 9322** - Parco Eolico "APPIA SAN MARCO" con potenza installata pari a 105,40 MW, nei Comuni di Salice Salentino (LE) - Guagnano (LE) - San Pancrazio Salentino (BR) - San Donaci (BR) - Cellino San Marco (BR) - Mesagne (BR) - Brindisi (BR) - Campi Salentina (LE). Codice pratica MYTERNA n. 202101590; ENERGIA LEVANTE Srl;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- **ID 7415** - Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico e opere connesse e indispensabili, denominato "Specchione", della potenza di 42,98 MWp, da realizzarsi in località Specchione nei Comuni di Brindisi (BR), Cellino San Marco (BR) e Mesagne (BR); Luminora Specchione S.r.l.;
- **ID 8330** - Progetto di un impianto agrovoltaico denominato "SV94" della potenza pari a 14,03 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Brindisi e Cellino San Marco (BR); HEPV 12 S.r.l.;
- **ID 9072** - Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Lotto 2b", della potenza di 33,363 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR); Solar Energy Cinque S.r.l.;
- **ID 9121** - Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "VERDESOLARE", della potenza di 35,68 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR); OPDENERGY SALENTO 3 S.r.l.;
- **ID 8479** - Progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di 16,63 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco (BR); Marseglia - Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.;
- **ID 9463** - Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 63,86 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Mesagne e Brindisi (BR); ALCYONE SOL S.R.L.;
- **ID 9034** - Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "BARDI", della potenza di 18,275 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR); Taigete sol S.r.l.;
- **ID 8685** - Progetto di un impianto agrovoltaico denominato "Messapia", di potenza pari a 29,65 MWn e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Mesagne e Torre Santa Susanna (BR); GR VALUE BRINDISI 2 S.r.l.;
- **ID 7870** - Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico, di potenza pari a 25,808 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cellino San Marco (BR) e San Donaci (BR); Luminora Squinzano S.r.l.;
- **ID 9065** - Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Boccardi" della potenza di 30,15 MW con impianto di accumulo di 26 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi; Merope sol S.r.l.;

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

CONSIDERATO che la **valutazione degli impatti cumulativi** è riferita a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f) e dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti";

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, specificando e approfondendo le analisi indicate dal DM del 10 settembre 2010;

CONSIDERATO che la suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare stabilisce che per il fotovoltaico *la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate*". La superficie dell'area vasta per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP << ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello della parte fotovoltaica dell'impianto di progetto e a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio. Particolare importanza assume il fatto che gli impatti globali descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità e la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. Il punto



di vista in esame consentirebbe pertanto di cogliere tutta la straordinaria estensione planimetrica dell'impianto di progetto, e di tutte le sue estese e numerosissime componenti artificiali >>;

CONSIDERATO che la **Commissione PNRR-PNIEC**, vista la presenza dei numerosi impianti esistenti e degli impianti in procedura di VIA che insistono nell'arco dei 5 chilometri dall'impianto e anche dal fatto che l'IPC calcolato dal Proponente è prossimo al limite di 3, ritiene che l'impatto di cumulo sulla biodiversità, paesaggio, uso del suolo sia rilevante creando disturbo nella percezione del grande territorio aperto con ampie vedute, dall'evidente connotazione agricola, come quello della Campagna Brindisina; la compresenza di numerosi impianti FER con strutture, recinzioni, cabine, pali e sistemi antintrusione snaturano l'area interessata, trasformandola di fatto da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione di questi territori rurali, come anche evidenziato dalla Provincia di Brindisi - Area 4 – Ambiente e Mobilità - Settore Ambiente con nota acquisita al prot. con n. 664/CTVA del 23/01/23;

CONSIDERATO che la **Commissione PNRR-PNIEC**, rilevati i significativi impatti dell'impianto per gli impatti cumulativi, nel proprio parere ha chiesto di “ .. rivedere il layout dell'impianto lasciando una maggiore area libera dai pannelli al fine di creare dei corridoi ecologici per la biodiversità, ma anche al fine di salvaguardare le visuali paesaggistiche permettendo la visione di maggiori spazi liberi e restituendo in parte la fruibilità del territorio. Chiede, quindi, che in progettazione esecutiva venga presentato un nuovo layout di impianto che preveda di lasciare libera dai pannelli la parte centrale dell'impianto agrivoltaico compresa tra le strade parallele del Campo 1 e del Campo 2, fermo restando la continuità agricola di tale area, che potrà prevedere anche la coltivazione di un uliveto.”;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP con riguardo agli aspetti archeologici ha ritenuto che:

<< L'intervento in valutazione si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso. Alla ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto è necessario aggiungere le seguenti segnalazioni bibliografiche, tutte ricadenti entro un buffer di 5000 m dall'area di intervento:

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Masseria Cerrito - resti di epoca romana e medievale;
- Masseria Torricella – frammenti fittili (età romano imperiale);
- Masseria Specchia – attestazione di una specchia, oggi scomparsa;
- Masseria Camarda – indizio toponomastico e ritrovamenti monetali di VIII – IX d.C.;
- Masseria Camardella – indizio toponomastico;
- Loc. Lo Specchione - attestazione di una specchia;
- Masseria Esperti vecchi – resti di epoca romana;
- Masseria Annano - insediamento di epoca romana (II-IV d.C.);
- Limitone dei Greci – antico tracciato stradale.

Le testimonianze di valore storico culturale o archeologico, nel loro complesso, unitamente agli altri beni e alle altre testimonianze censite, contribuiscono a definire un paesaggio “espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de “La campagna brindisina” (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale “Campagna irrigua della piana brindisina”.

Tale territorio appare altamente antropizzato per via dell'antico e articolato insediamento e della pervasiva utilizzazione del territorio, caratterizzato dai due principali sistemi quello insediativo e quello culturale strettamente interconnessi, con i quali si integrano gli altri sistemi come quello della viabilità.

L'impianto in progetto sarà installato nel cuore di questo quadro territoriale, caratterizzato da un vasto bassopiano, sul quale spiccano alcuni modesti rilievi individuati dai toponimi “specchia” e/o “specchione”, parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge in modo evidente la matrice a scala territoriale. Ne è testimonianza il mosaico variegato di oliveti a trama larga e vasti seminativi, un paesaggio nel quale sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale,



con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi.

In questo contesto, le emergenze archeologiche e architettoniche costituiscono la testimonianza di un sistema di abitati risalenti prevalentemente all'età messapica che, seppure con diversa ampiezza e funzione, occupavano stabilmente il territorio assicurando una forma primordiale, ma efficace, di controllo che sfruttava la conformazione naturale del suolo e i lievi rilievi altimetrici denominati appunto "specchie". Questa maglia insediativa si intensificò poi notevolmente in età romana, quando la piana brindisina conobbe uno sfruttamento agricolo intensivo caratterizzato da un insediamento sparso, funzionale alla gestione della proprietà. Tale quadro, databile a partire dalla deduzione della colonia di Brindisi, si concretizza in una trama fitta di evidenze archeologiche, documentate anche bibliograficamente.

Nell'area si registra, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.

Il sito archeologico noto nell'area buffer e oggetto di vincolo presenta interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.lgs. 42/2004. In particolare, l'area archeologica di *San Miserino* (Masseria Monticello) si caratterizza per la presenza di una chiesa paleocristiana che riutilizza parte di un complesso rurale di età romana, mentre l'insediamento di Muro Maurizio appena fuori dal buffer considerato, conserva poderose fortificazioni del periodo messapico.

Nell'area si registra, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali. Gran parte di essi si dispongono lungo il "Limitone dei Greci", un'arteria viaria antica nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni e che, nell'alto medioevo, divenne barriera tra territori longobardi e bizantini. Dal punto di vista paesaggistico il "Limitone dei Greci" corrisponde ad un'increspatura morfologica estesa da Oria a San Donaci. Intorno ad esso in età antica, soprattutto in età romana, si articola il paesaggio all'interno del quale si concentrarono significative evidenze archeologiche oggi vincolate (benchè fuori dal perimetro qui considerato) e numerose aree a rischio censite dal PPTR. Tra queste, ricordiamo proprio *San Miserino* (Masseria Monticello), cui abbiamo già accennato, dove è attestata la presenza di un nucleo abitativo di età romano imperiale, probabilmente una villa rustica, con una significativa continuità di vita fino all'altomedioevo (VII d.C.), evidentemente da leggersi come una testimonianza della persistenza del tracciato viario.

L'intervento in oggetto si inserisce all'interno di un comprensorio territoriale, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in età romana, quando il paesaggio si struttura attraverso estesi latifondi a destinazione produttiva gravitanti intorno a ville e caratterizzati dalla presenza di attività artigianali finalizzate in particolare alla produzione di anfore per la commercializzazione di prodotti agricoli, collocate in prossimità delle foci dei corsi d'acqua o lungo il loro corso.

Gli elaborati relativi agli aspetti archeologici individuano un grado di rischio BASSO per tutti gli interventi progettati. Si fa presente, tuttavia, che la relazione archeologica (NIGC505), presentata a seguito della richiesta di integrazioni della Scrivente (prot. n. 9767 del 22.06.22), non comprende gli shape files che avrebbero consentito una più puntuale verifica degli esiti delle ricognizioni di superficie, nonchè del grado di potenziale e del conseguente del grado di rischio: rispetto alla richiesta di integrazioni, il nuovo elaborato si limita a riproporre il contenuto della prima relazione archeologica nel formato indicato dalle nuove linee guida, senza ottemperare alle richieste in merito alle schede di ricognizione territoriale, di fatto non consultabili in formato pdf, e ai files vettoriali del progetto (impianto e cavidotto) in formato .shp. Inoltre, la carta del potenziale è stata redatta esclusivamente per i tre siti individuati a seguito dell'analisi bibliografica e posti a nord dell'area di intervento, non invece per le aree interessate dal progetto. A ciò si aggiunga che risulta illeggibile l'ultima pagina (p. 25), dell'elaborato, contenente proprio la Carta del rischio.



Alla luce di quanto premesso, si può affermare che gli elaborati relativi agli aspetti archeologici non argomentano in merito al rischio archeologico, ma richiedono una fideistica accettazione di quanto dichiarato dai professionisti incaricati>>;

CONSIDERATO che, nella succitata nota prot.n.11486 del 12/07/2023, **la Soprintendenza ABAP ha espresso il proprio Parere NON FAVOREVOLE all'intervento**, con le seguenti motivazioni finali:

<< A conclusione della presente istruttoria questa Soprintendenza, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e, pertanto, **esprime parere NON favorevole** alla sua realizzazione.

In merito agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto relativo al contesto di riferimento si fa presente che, stante **l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica**, nonché le lacune della Carta del rischio archeologico, come sopra rappresentato, si è ritenuto opportuno non attivare procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui all'art. 25, cc. 3 e 8-14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si rileva, tuttavia, che il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al succitato art. 25, con la conseguenza che, in caso di procedura con esito favorevole, potrà comunque essere attivata la procedura di cui al c. 8 e ss. dello stesso art. 25, ovvero potrà essere motivatamente prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto al punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della relativa procedura di VPIA >>;

CONSIDERATO che, **in materia di aree idonee**, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 199/2021 così come modificato dal D.L. n. 13 del 24/02/2023, pur non rilevandosi le casistiche di cui all'art.20 c.8-*quater*, si evidenzia che l'intervento si inserisce in un ambito particolarmente caratterizzato da qualità paesaggistica e stratificazioni storico-culturali come meglio rappresentato nel presente parere;

CONSIDERATO che **il Servizio II della Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n.16632 del 07/08/2023, ha comunicato quanto segue:

<< Le prime testimonianze insediative risalgono all'età messapica, abitati di altura con la funzione di controllo territoriale che si intensificarono progressivamente in età romana, quando la piana brindisina divenne colonia di Roma. Successivamente, si svilupparono delle vie minori di tipo interpodere che facevano da collegamento con le masserie storiche, centri di aggregazione della proprietà fondiaria, prossime alla viabilità principale o agli abitati antichi e medievali. In particolare, questi nuclei insediativi erano collocati lungo un'asse viario antico denominato "*Limitone dei Greci*" che collegava internamente gli insediamenti indigeni e che assunse la funzione di confine territoriale tra le aree di pertinenza longobarda e bizantina.

La Soprintendenza rende noto che all'interno dell'area buffer dell'impianto rientrano **due siti archeologici vincolati e censiti come art. 142 Lettera m)**: San Miserino (Masseria Monticello), con vincolo diretto 12/10/2000-legge 490/1999, dove è ubicata una chiesa di età paleocristiana che insiste sui resti di un complesso rurale di età romana e di cui si conservano testimonianze significative fino all'alto medioevo (VII d.C.) e l'insediamento messapico di Muro Maurizio di cui si conservano i resti delle imponenti strutture fortificate, subito fuori dall'area di rispetto considerata (vincolo archeologico diretto – 28/05/1991 – legge 1089).

La conoscenza storico-archeologica, nota da bibliografia, del comparto territoriale prescelto è piuttosto limitata rispetto alle testimonianze di cultura materiale relative soprattutto all'età romana, periodo in cui i territori assoggettati vengono organizzati in estesi latifondi utili al sostentamento delle ville rustiche, centri di produzione agricola ed artigianale.

La Soprintendenza evidenzia, infine, che, sebbene la documentazione allegata al progetto restituisca un rischio archeologico di livello basso per l'intera opera, non sono state ottemperate le integrazioni documentali richieste rispetto alla fase prodromica del procedimento di VPIA, soprattutto in merito alla **trasmissione dei geodati vettoriali**, la cui analisi avrebbe permesso una più attenta e puntuale verifica dei dati archeologici esistenti e agli **elaborati cartografici** che risultano parziali e lacunosi specialmente riguardo alla valutazione del rischio archeologico [...].

Si prende atto del parere non favorevole della Soprintendenza a fronte delle criticità paesaggistiche, e si concorda con le valutazioni espresse dalla stessa relativamente alla tutela archeologica.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, si chiarisce che nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio paesaggistico, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni dell'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 36/2023.

Si rammenta, a tal proposito, che, ai sensi dell'art. 226, c. 1-2, del D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 50/2016 citato dalla Soprintendenza è stato abrogato a far data dal 01/07/2023 e che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, c. 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata all'allegato I.8. Alla medesima procedura si applicano anche le citate "Linee guida" approvate con D.P.C.M. del 14.02.2022, laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici.>>>

RICHIAMATO che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali. Il "Rapporto statistico 2022 – Solare fotovoltaico" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato ad aprile 2023 si legge che la Puglia si conferma la regione italiana con la maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (4.190 GWh, pari al 14,9% del totale nazionale);

TENUTO CONTO che il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici, riportando tra gli Obiettivi (B2.2.1) che il piano si propone di disincentivare l'installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; e riportando tra le *Limitazioni e criteri valutativi* che il piano privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici in aree differenti dalle aree agricole;

CONSIDERATO che il PPTR nel documento "4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, parte 1", paragrafo B.1.2.3 Criticità, individua che *<Le criticità sono legate soprattutto ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo. Sempre più numerosi infatti, sono gli impianti che si sono sostituiti a suoli coltivati. La possibilità di installare in aree agricole, centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. Un impianto da 1 MW occupa ad esempio una superficie di 2-3 ettari. L'enorme quantità di superficie utilizzata per la costruzione di centrali fotovoltaiche pone anche il problema del recupero delle aree in fase di smantellamento dell'impianto. Il processo di riconversione del suolo agricolo va dunque controllato da una pianificazione comunale attenta ai valori del proprio patrimonio e del paesaggio agrario. Sono poche le esperienze di progettazione che si sono finora sforzate di trovare misure compensative alla realizzazione di un impianto>*; evidenziando come tali impianti costituiscano per il mosaico agrario del paesaggio pugliese una trasformazione tale da determinare lo snaturamento dei caratteri consolidati nel tempo;

CONSIDERATO che, con riferimento alle Linee guida di cui sopra, **il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione nei paesaggi rurali**, e che, pur non trattando esplicitamente di impianti agrivoltaici indica categoria dell'agrivoltaico indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica. Inoltre, il progetto in questione consiste nell'inserimento di moduli fotovoltaici che seppur distanziati ed integrati con una componente agricola non può essere ritenuto automaticamente compatibile con la componente ambientale e paesaggistica. Al riguardo la criticità maggiori sono legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che in esso si è consolidato nel tempo.

La possibilità di installare in aree agricole moduli fotovoltaici, in assenza di un sistema di regole predefinite, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola con processi di artificializzazione del suolo e alterazioni delle relazioni paesaggistiche che permangono anche nel caso di un impianto agrivoltaico;



CONSIDERATO che, inoltre, il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici:

B2.2.1 Obiettivi

Il PPTR si propone di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole.

B2.2.2 Limitazioni e criteri valutativi

Il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali;

RICHIAMATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette Linee guida sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*; e che dichiarano l'esigenza di salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

RICHIAMATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC), all'attuazione del quale il progetto si propone di contribuire, stabilisce che *“si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;*

RICHIAMATO quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *“...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica”* (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017);

RICHIAMATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, e che tra le priorità stabilite da questo Ministero della cultura nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la *“Rigenerazione culturale dei siti minori, delle*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

aree rurali e delle periferie urbane” mediante azioni rivolte anche alla protezione e valorizzazione dell’architettura rurale e del paesaggio;

RICHIAMATO che, con riguardo all’uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB) nell’ambito dell’Azione B13.3 “Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo”, Sotto-Azione B13.3.g), ha espresso la necessità di “*Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell’uso del suolo*”; e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l’importanza di “*promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui “tetti”*”;

RICHIAMATO che, relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che “*sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l’aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030*”;

VISTO e CONSIDERATO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE n.167 del 25/05/2023, favorevole con condizioni ambientali, nel quale sono evidenziati i notevoli impatti cumulativi del progetto in argomento, già precedentemente richiamati, nonché il notevole impatto determinato dall’elettrodotto aereo, del quale rileva che “*provochi impatti visivi e percettivi creando un disturbo nella percezione del territorio agricolo circostante alterando il contesto della Campagna Brindisina*”;

VISTO altresì quanto pubblicato sul portale valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicura energetica in relazione alle Osservazioni del pubblico, nello specifico il **Parere della Provincia di Brindisi del 23/01/2023** che esprime **Parere non favorevole** e il **Parere del Comune di Brindisi del 08/05/2023** che esprime **Parere negativo**; e che in particolare la Provincia di Brindisi nel proprio parere, tra gli altri aspetti, rileva che:

- ... l’inserimento del cosiddetto "Progetto agro-ovi-fotovoltaico" collocato su una estesa superficie di fatto sottrae spazio identitario ai luoghi e quindi al paesaggio meritevole di tutela modificando e creando disturbo nella percezione del grande territorio aperto con ampie vedute dall’evidente connotazione agricola, come quello della Campagna Brindisina;
- ... il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell’ambiente e l’identità storico-culturale; di contro risulta necessario tutelare l’integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato;
- l’impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell’ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell’assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l’aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

ESAMINATA tutta la documentazione di progetto trasmessa dalla Società proponente nel corso dell’intero iter del procedimento istruttorio, come pubblicata sul portale valutazioni ambientali del MASE;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

RITENUTO di condividere il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce per le motivazioni di contenuto, e considerati il contributo del Servizio II della Direzione Generale per gli aspetti di rispettiva competenza;

RICHIAMATO che, come espresso dalla Soprintendenza ABAP, stante le incompatibilità dell'impianto con le norme di tutela del paesaggio, non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, in considerazione del contrasto del progetto con gli obiettivi di qualità paesaggistica, con gli indirizzi e direttive del PPTR, in particolare quelle contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina del PPTR, nonché, con riferimento alla scelta localizzativa su suolo agricolo, il progetto si pone in contrasto con le Linee Guida di cui all'elaborato 4.1.1 - Energie rinnovabili del PPTR e con il R.R.24/2010;


RITENUTO che le modifiche al progetto e al layout dell'impianto indicate nelle condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC non sono sufficienti a superare gli impatti negativi e significativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio rilevate;

RICHIAMATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

RICHIAMATO che il progetto in argomento rimane comunque sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di archeologia preventiva;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società HEPV 29 S.r.l. per il "Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico denominato "impianto 12" sito in Brindisi (BR) della potenza nominale pari a 8.120,00 kw e potenza installabile pari a 10.150,14 kWp con relativo collegamento alla rete elettrica MT nel comune stesso tramite realizzazione di nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT CP Campofreddo esistente", **in quanto in contrasto con la disciplina di tutela del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e per gli impatti negativi significativi sul patrimonio culturale archeologico e paesaggistico, anche cumulativi, così come espressi nel presente parere.**

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP 
U.O.T.T. n.6 - Arch. Maria Teresa Idone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
15.02.2024 14:13:26
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it